

Proposta di regolamento del Consiglio concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e che modifica il regolamento (CE) n. 1258/1999

(2002/C 51 E/18)

COM(2001) 617 def. — 2001/0256(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 31 ottobre 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

- (1) Le diversità biologiche e genetiche in agricoltura costituiscono un fattore insostituibile per lo sviluppo della produzione agricola e lo sviluppo dello spazio rurale. Occorre pertanto adottare tutte le misure necessarie per la loro preservazione.
- (2) La preservazione delle risorse genetiche in agricoltura contribuisce anche alla realizzazione degli obiettivi della convenzione sulla biodiversità, approvata a nome della Comunità con la decisione 93/626/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.
- (3) Per contribuire al conseguimento di tali obiettivi, il regolamento (CE) n. 1467/94 del Consiglio, del 20 giugno 1994, concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura ⁽²⁾ che ha adottato un programma comunitario d'azione quinquennale. Tale programma è scaduto il 31 dicembre 1999. Occorre pertanto sostituirlo con una nuova azione comunitaria.
- (4) Ai sensi di tale azione comunitaria la preservazione delle risorse genetiche deve includere tutte le risorse genetiche vegetali o animali che sono o che potrebbero rivelarsi utili nel settore dell'agricoltura e per lo sviluppo rurale, incluse le risorse genetiche silvicole e forestali.
- (5) Le molteplici attività degli Stati membri, dei vari organismi internazionali quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), l'European Cooperative programme for crop genetic resources networks (ECP/GR) e l'European forest genetic resources programme (Euforgen) hanno bisogno di un sistema di informazione reciproco permanente e di un coordinamento intenso in materia di conservazione delle risorse genetiche per aumentare i loro effetti positivi sulla politica agricola comune.

- (6) La conoscenza delle risorse genetiche disponibili in Europa, della loro origine e delle loro caratteristiche è tuttora insufficiente. La messa a punto di un inventario decentralizzato, permanente e ampiamente accessibile è in grado di stabilire tali conoscenze e di garantirne la disponibilità.
- (7) Occorre sostenere la conservazione permanente *in situ* e nell'azienda agricola delle risorse genetiche agricole, inclusa la loro inventariazione e distribuzione a favore di un'utilizzazione più ampia delle specie rare per la produzione agricola. Occorre pertanto prevedere azioni che vanno al di là del quadro del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti ⁽³⁾.
- (8) Le misure di conservazione delle risorse genetiche devono essere accompagnate da azioni di informazione e di divulgazione per favorire la diffusione dei risultati ottenuti.
- (9) Il problema della conservazione delle risorse genetiche in agricoltura ha una dimensione transnazionale e riguarda tutti gli Stati membri. Occorre pertanto fare in modo che possano essere elaborati progetti che coprano l'insieme o una parte considerevole dei territori degli Stati membri e delle ecoregioni e che riguardano la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura.
- (10) Programmi nazionali o multinazionali di azione in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura costituiscono il quadro appropriato per realizzare e gestire le diverse azioni in stretta cooperazione con le attività di ricerca sovvenzionate a livello nazionale ovvero nel contesto delle attività sovvenzionate a norma dell'articolo 163 del trattato.
- (11) Devono essere stabilite delle regole per la messa a punto di tali programmi, segnatamente per quanto concerne le modalità di selezione dei progetti multinazionali.
- (12) Occorre prevedere un sostegno comunitario per la realizzazione dei programmi nazionali o multinazionali.

⁽¹⁾ GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 159 del 28.6.1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

- (13) Occorre prevedere un contributo degli Stati membri per la realizzazione delle azioni contemplate in un determinato programma, onde favorire il loro impegno a favore della conservazione delle risorse genetiche in agricoltura.
- (14) Per ragioni di disponibilità di bilancio, la partecipazione comunitaria sarà a carico del FEAOG, sezione garanzia. Pertanto è necessario adattare il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾.
- (15) Per garantire l'utilizzazione efficace degli stanziamenti comunitari destinati alla realizzazione dei programmi nazionali e multinazionali. Occorre prevedere che le dotazioni iniziali assegnate agli Stati membri siano fissate in base a criteri obiettivi e segnatamente in funzione delle esigenze nonché dei risultati conseguiti in precedenza.
- (16) Poiché le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾, è necessario che queste misure siano adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della citata decisione.
- (17) Per l'attuazione e la sorveglianza del presente regolamento, la Commissione deve poter ricorrere a consulenti scientifici o tecnici.
- (18) Occorre prevedere l'opportuna trasparenza e cooperazione fra le attività sostenute dai programmi di ricerca nazionali, comunitari o altri e le attività sostenute dal presente regolamento. Nello stesso spirito sarà opportuno limitare la portata delle azioni sostenute alle specie utilizzate nell'agricoltura europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi della politica agricola comune, all'attuazione della convenzione sulla biodiversità nonché alla politica comunitaria in materia di protezione delle risorse genetiche agricole, è istituita un'azione comunitaria per un periodo di cinque anni intesa a favorire il coordinamento e la promozione a livello comunitario degli sforzi compiuti negli Stati membri in materia di conservazione, di caratterizzazione, di raccolta e di utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura.

Articolo 2

1. Per l'applicazione del presente regolamento le risorse genetiche in agricoltura includono le risorse genetiche vegetali e le risorse genetiche animali.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- a) risorse genetiche vegetali, quelle che riguardano i settori delle piante agricole, inclusa la vite e le piante foraggere, il settore dell'orticoltura, inclusi gli ortofrutticoli, le piante ornamentali, medicinali e aromatiche, i settori della frutticoltura, della silvicoltura e delle foreste, i funghi, i microrganismi nonché la flora selvatica la cui protezione è o potrebbe rivelarsi utile nel settore agricolo,
- b) le risorse genetiche animali, quelle relative agli animali domestici d'allevamento (vertebrati e invertebrati), i microrganismi nonché la fauna selvatica la cui protezione è o potrebbe rivelarsi utile nel settore agricolo.

Articolo 3

L'azione di cui all'articolo 1 include i seguenti elementi:

- a) l'informazione reciproca sui programmi d'azione nazionale e sulla loro realizzazione ai fini di un coordinamento di tali programmi con le azioni da attuare a livello comunitario nonché con l'evoluzione dei negoziati a livello internazionale, segnatamente per quanto concerne la convenzione sulla biodiversità, le azioni attuate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e i programmi ECP/GR (European cooperative programme for crop genetic resources networks) e Euforgen (European forest genetic resources programme);
- b) la messa a punto e la sorveglianza di un inventario europeo decentralizzato e permanente delle risorse genetiche disponibili, delle loro origini e delle loro caratteristiche, incluso anche il materiale biologico conservato nelle collezioni *ex situ* e del materiale biologico conservato nelle collezioni *in situ* e nell'azienda agricola;
- c) le azioni di conservazione, di caratterizzazione, di raccolta e di utilizzazione delle risorse genetiche possono coprire i settori della conservazione *ex situ*, *in situ* e nell'azienda agricola, destinati a sostenere o a completare le azioni di coordinamento avviate a livello comunitario o negli Stati membri nei settori considerati;
- d) le misure di coordinamento e di informazione possono segnatamente riguardare l'organizzazione dei seminari, di conferenze tecniche e di riunioni periodiche con le organizzazioni non governative (ONG) e gli altri organismi interessati.

Articolo 4

1. I programmi nazionali o multinazionali di cui all'articolo 3, lettera a) possono riguardare:

- a) la realizzazione dei progetti multinazionali a spese ripartite in materia di conservazione, di caratterizzazione, di raccolta e di utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura;

- b) le azioni relative alla messa a punto dell'inventario di cui all'articolo 3, lettera b),
- c) azioni relative alla promozione della conservazione delle risorse genetiche *in situ* e nell'azienda agricola nelle ecoregioni da definire. Tali azioni non possono includere aiuti per il mantenimento delle zone di protezione della natura né azioni che possono essere realizzate a titolo del regolamento (CE) n. 1257/1999,
- d) le misure di cui all'articolo 3, lettera d).

Gli Stati membri comunicano i programmi e loro eventuali modifiche alla Commissione.

2. I programmi possono coprire un periodo di cinque anni al massimo a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 5

I programmi di cui all'articolo 3, lettera a) includono segnatamente:

- a) una descrizione delle misure adottate o previste per garantire la selezione e la gestione dei progetti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, che riguarda segnatamente le condizioni degli inviti a presentare proposte per la selezione dei progetti stessi,
- b) una descrizione delle misure prese o previste per l'elaborazione dell'inventario permanente,
- c) una descrizione delle misure prese o previste per l'attuazione delle azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere c) e d), segnatamente gli aiuti previsti e l'elenco (a livello dei generi) delle risorse genetiche vegetali e animali che possono essere prese in considerazione ai fini dell'aiuto considerato nonché i legami con l'inventario permanente di cui sopra.

Articolo 6

La Commissione può organizzare scambi d'informazione, segnatamente tramite seminari.

Articolo 7

1. Il contributo degli Stati membri per la realizzazione dei programmi di cui all'articolo 3 lettera a) è fissato almeno al 15 %.

2. La partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni contemplate dai programmi è fissata al 35 %.

Inoltre, la Comunità finanzia al 100 % le spese per le azioni di cui all'articolo 6.

Il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione garanzia, partecipa al finanziamento delle azioni promosse dagli Stati membri o dalla Commissione in applicazione del presente regolamento.

Articolo 8

1. La Commissione stabilisce le dotazioni iniziali, ripartite su base annuale, assegnate agli Stati membri, in base a criteri

obiettivi che tengono conto degli sforzi compiuti dagli Stati membri in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura.

La dotazione iniziale deve almeno corrispondere all'importo medio assegnato ai progetti multinazionali in virtù del regolamento (CE) n. 1467/94.

2. La dotazione iniziale è adattata in funzione delle spese reali e delle previsioni di spesa rivedute presentate dagli Stati membri, tenuto conto degli obiettivi e dei programmi nazionali e in funzione delle risorse disponibili.

Articolo 9

All'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999 è aggiunta la seguente lettera f):

- «f) le azioni che riguardano la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura».

Articolo 10

La Commissione assicura l'attuazione dell'azione comunitaria, del coordinamento e della sorveglianza in merito alla sua realizzazione. Essa può segnatamente ricorrere a consulenti scientifici o tecnici.

Articolo 11

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 12

1. La Commissione è assistita da un comitato, il comitato della conservazione, della caratterizzazione, della raccolta e dell'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura di cui fanno parte rappresentanti degli Stati membri e che è presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 7 della medesima.

3. Il periodo previsto all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

4. Il comitato può esaminare qualsiasi altra questione pertinente, segnatamente per quanto concerne il coordinamento, sollevata dal suo presidente o su iniziativa di quest'ultimo o ancora a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 13

Prima della scadenza dell'azione, la Commissione designa un gruppo di esperti indipendenti per valutare i risultati della medesima. Il rapporto di tale gruppo, unitamente alle osservazioni della Commissione, viene presentato al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

Se del caso la Commissione propone al Consiglio di adottare un nuovo periodo di applicazione dell'azione.

Articolo 14

Il regolamento (CE) n. 1467/94 è abrogato.

Tuttavia, esso è applicabile alle misure avviate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
